

RESOCONTO STENOGRAFICO

426.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE IOTTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	37799	BASSANINI (<i>Misto</i>)	37805
Proposta di legge: (Assegnazione a Commissione in sede referente)	37799	BOATO (<i>PR</i>)	37807
Disegno di legge: (Seguito della discussione e approvazione) S. 1577. - Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (approvato dal Senato) (2980) PRESIDENTE 37779, 37800, 37801, 37802, 37804, 37805, 37806, 37807, 37808, 37809, 37810, 37811, 37816, 37817, 37818, 37824, 37825, 37828, 37829, 37830, 37831, 37837, 37839, 37840, 37841, 37842, 37843, 37845, 37846		CARPINO (<i>PSI</i>)	37841
		CARTA (<i>DC</i>)	37810
		CASINI (<i>DC</i>)	37804, 37842
		CRUCIANELLI (<i>PDUP</i>)	37804, 37845
		DE CATALDO (<i>PR</i>) 37800, 37810, 37816, 37818, 37828, 37830, 37840	
		FELISETTI (<i>PSI</i>), <i>Relatore</i> 37800, 37811, 37817, 37825, 37829	
		FRACCHIA (<i>PCI</i>)	37802
		GITTI (<i>DC</i>)	37808
		MELLINI (<i>PR</i>)	37806, 37807
		ONORATO (<i>PCI</i>)	37800, 37801
		PAZZAGLIA (<i>MSI-DN</i>)	37802, 37808
		PRETI (<i>PSDI</i>)	37846

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

	PAG.		PAG.
RIZZO (<i>Misto-Ind. Sin.</i>)	37843	VIOLANTE (<i>PCI</i>)	37801, 37838
SCAMARCIO, <i>Sottosegretario di Stato per</i> <i>la grazia e giustizia</i> 37800, 37814, 37817, 37825, 37830, 37837		Votazioni segrete 37808, 37809, 37830, 37831, 37846	
STERPA (<i>PLI</i>)	37845		
TRANTINO (<i>MSI-DN</i>) 37800, 37801, 37825, 37828, 37831, 37839		Votazione segreta di un disegno di legge.	

La seduta comincia alle 10,30.

GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 16, secondo comma, del regolamento, i deputati Caldoro, Cavaliere e Colombo sono in missione per incarico del loro ufficio.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

VI Commissione (Finanze e tesoro):

AMODEO e ANDÒ: «Autorizzazione alla vendita di aree demaniali site nel comune di Acquadolci (Messina), espropriate in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473, concernenti contributi per la ricostruzione del comune di San Fratello» (2753) (con approvazione della II, della IV, della V e della IX Commissione);

VII Commissione (Difesa):

SPERANZA ed altri: «Nuova disciplina del trattamento economico dovuto agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e ai graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri collocati in ausiliaria, in riserva o in congedo assoluto» (2922) (con parere della I e della V Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

COVATTA ed altri: «Nuove norme in materia di scuola di base» (2967) (con parere della I, della II e della V Commissione).

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (Approvato dal Senato) (2980).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri avevamo esaurito la discussione sull'articolo 2. Avverto che il subemendamento Violante 0.2.3.1 è stato ritirato. Do ora la parola all'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

FELISETTI, *Relatore*. Signor Presidente, io sono in grado di esprimere il parere su questi emendamenti, ma ritengo che vi sia la richiesta di un'ulteriore discussione sull'articolo 2. Se però il Presidente afferma che tale discussione è chiusa, sono pronto ad esprimere il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ieri sera vi è stata una discussione incidentale sulla continuazione della seduta che ha portato poi all'interruzione della stessa; immediatamente prima avevo chiesto — lo ricordo molto esattamente — se c'era qualche collega che intendesse intervenire sull'articolo 2. A quel punto lei, onorevole Felisetti, ha fatto le considerazioni politiche che conosciamo e la seduta è stata rinviata. A questo punto non è possibile riaprire la discussione sull'articolo 2; ma i colleghi che lo desiderino possono comunque ancora intervenire in sede di dichiarazione di voto sia sull'articolo che sugli emendamenti.

FELISETTI, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo quindi il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 2 anche se, per precisione, devo ricordare che ieri sera ho chiesto la parola inserendomi su richieste di parola già formulate da altri colleghi. Comunque, vale ciò che risulta a verbale e cioè l'avvenuta chiusura della discussione sull'articolo 2. I pareri del relatore sono i seguenti: sull'emendamento 2.3 De Cataldo ed altri, favorevole a maggioranza; sul 2.1 Trantino ed altri, contrario a maggioranza; sul 2.2 Trantino ed altri, contrario a maggioranza; sul 2.4 Boato ed altri, contrario a maggioranza; sul 2.5 Crucianelli ed altri, contrario a maggioranza; sull'emendamento 2.6 Fracchia ed altri, nella nuova formulazione, contrario a maggioranza alla prima parte, cioè fino alle parole: «18 giugno 1931, n. 773», favorevole a maggioranza sulla seconda parte.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCAMARCIO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

DE CATALDO. A nome del gruppo radicale, chiedo la votazione a scrutinio segreto sui nostri emendamenti 2.3 e 2.4, e sull'emendamento Crucianelli ed altri 2.5.

TRANTINO. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo la votazione a scrutinio segreto anche sul mio emendamento 2.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto che da questo momento decorrono i venti minuti di preavviso, di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

ONORATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Trantino ed altri.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Sarò brevissimo. Vorrei dichiarare il voto contrario del gruppo comunista sull'emendamento 2.1 Trantino ed altri per ragioni semplicissime. In base a questo emendamento l'amnistia non si applica ai reati previsti da leggi e regolamenti urbanistici ed edilizi quando la costruzione interessi un'area non superiore a 200 metri quadri e sia destinata dall'agente ad esclusivo uso abitativo permanente e diretto.

Vorrei far notare, in primo luogo, che in questo modo escludiamo dall'amnistia e dal provvedimento di clemenza le contravvenzioni minime di carattere urbanistico, cioè quelle contravvenzioni previste dalla lettera a) dell'articolo 17 della legge sui suoli e dalla lettera a) dell'articolo 41 della legge urbanistica, che riguardano le costruzioni effettuate in difficoltà della licenza o della concessione. In effetti, questo emendamento esclude dalla amnistia soltanto il caso in cui la costruzione interessi un'area non superiore ai 200 metri quadri; ma ci possono essere costruzioni interessanti un'area non supe-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

riore ai 200 metri quadrati che ricadono in quelle contravvenzioni minime di difformità dalla licenza o dalla concessione, non trattandosi di costruzione in mancanza di licenza o di concessione. Queste minime contravvenzioni, dunque, rimarrebbero escluse dal beneficio, e questo ci sembra ingiusto.

La seconda considerazione che vorrei fare è questa: secondo la formulazione dell'emendamento del collega Trantino, rimarrebbe esclusa dall'ammnistia ogni costruzione destinata ad uso abitativo, ma non è detto che si tratti di un uso abitativo proprio e personale dell'agente soggetto del reato.

TRANTINO. Che cosa vuol dire, allora, «abitativo e diretto»?

ONORATO. È diverso. «Diretto» può essere riferito anche ad altri.

TRANTINO. Diretto e personale!

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, la prego!

ONORATO. «Diretto» è diverso da «personale»!

Comunque, questa è una delle ragioni.

Un'altra ragione è la seguente: secondo noi, questo provvedimento di clemenza in ordine ai reati urbanistici avrà una collocazione più propria nel momento in cui si andrà a discutere e ad approvare la legge sulla sanatoria. Esiste un disegno di legge, che è in discussione al Senato, sulla sanatoria urbanistica. Esiste anche una proposta di legge Tozzetti ed altri, sempre in materia di sanatoria. Ci sembra più corrispondente alla nostra concezione dei provvedimenti di clemenza prevedere l'ammnistia relativa a questi reati in connessione con il provvedimento di sanatoria.

Queste sono le ragioni per cui noi voteremo contro l'emendamento Trantino 2.1.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola per dichiarazione di voto all'onorevole

Violante, che l'ha chiesta, vorrei chiedergli su quali emendamenti intenda parlare.

VIOLANTE. Parlerò sull'emendamento Crucianelli 2.5, signor Presidente.

PRESIDENTE. Desidero ricordare a me stessa e ai colleghi che, ai sensi del nuovo articolo 85, ciascuna dichiarazione di voto non può superare la durata di 5 minuti, e può parlare un deputato per gruppo su ogni emendamento. Per questo ho chiesto all'onorevole Violante su quale emendamento intendesse prendere la parola.

Ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Crucianelli 2.5 l'onorevole Violante.

VIOLANTE. Approfitto, signor Presidente, per esprimermi anche sull'emendamento Crucianelli 8.13, di cui si parlerà in seguito.

L'emendamento Crucianelli 2.5 tende a salvaguardare dal divieto di amnistia i reati commessi per finalità di terrorismo quando l'autore del reato si sia dissociato. Noi comprendiamo i motivi politici per cui l'onorevole Crucianelli si è mosso, e siamo favorevoli ad una valutazione politica e giudiziaria positiva nei confronti del fenomeno della dissociazione dal terrorismo. Riteniamo, però, che questa materia debba essere riguardata in un progetto di legge organico, che consideri tutte le figure dei terroristi, dai pentiti ai dissociati, e stabilisca una disciplina organica di questa materia. Noi abbiamo presentato nostre proposte di legge al Senato su questo argomento e sempre al Senato, c'è un Comitato ristretto che sta esaminando la materia. Perciò, pur essendo d'accordo sulle linee di fondo che hanno ispirato l'emendamento Crucianelli 2.5, voteremo contro di esso, non perché non ne condividiamo l'ispirazione, ma perché questa materia — ripeto — è in corso di discussione al Senato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Fracchia. Ne ha facoltà, e prego il collega di precisare su quale emendamento intenda parlare.

FRACCHIA. Parlerò sul mio emendamento 2.6, signor Presidente. Sulla seconda parte di tale emendamento il relatore Felisetti ha espresso parere favorevole, mentre sulla prima parte ha espresso parere contrario.

La prima parte del mio emendamento 2.6, signor Presidente, riguarda la decisione del Senato di comprendere nei reati che nel massimo edittale non superino i tre anni di reclusione anche quelli previsti dall'articolo 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che riguarda l'appartenenza dei pubblici dipendenti ad associazioni segrete. Noi riteniamo che il reato di appartenenza ad associazioni segrete debba essere escluso dalla previsione di amnistia e proponiamo, signor Presidente, una formulazione abbastanza precisa, abbastanza secca, proprio in relazione al rilievo politico che tale appartenenza assume. Non ci preoccupiamo tanto — anche se evidentemente ascoltiamo il diverso avviso di altre parti politiche — di ciò che attiene alla possibilità di configurare nell'articolo 212 un illecito penale perchè riteniamo che, allo stato attuale, le mere disquisizioni giuridiche debbano cedere il posto ad una valutazione prettamente politica.

Ieri, quando il Comitato dei nove rifiutò di prendere in considerazione questo nostro emendamento, pensammo che tale atteggiamento fosse dettato dalla semplice volontà di far presto, anche se si trattava di lavarsi — male — la cattiva coscienza, perchè tutti sapevamo che, in ogni caso, il Presidente della Repubblica, entro questa settimana, avrebbe potuto emanare il relativo decreto. Oggi questa giustificazione non è più valida, perchè il provvedimento torna all'esame del Senato, ma rischiando di non contenere la nostra proposta, che mi pare altamente qualificante dal punto di vista politico.

Riteniamo che l'articolo 212 possa e debba rappresentare una contravvenzione, un illecito penalmente rilevante. Lo

ha detto il pretore di Messina, lo hanno detto altri magistrati; la contestazione avviene in altre sedi giudiziarie. Non possiamo permetterci perciò, in questa sede, di vanificare l'attività di accertamento che i singoli magistrati conducono sull'appartenenza di pubblici dipendenti alla loggia P2.

Quale sarebbe il significato politico di un voto contrario su questo emendamento? Sarebbe il seguente: a distanza di sette giorni dall'approvazione, in questo ramo del Parlamento, della legge di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, della legge che punisce, con un massimo di due anni di reclusione, l'appartenenza ad associazioni segrete; a distanza di una settimana dall'approvazione dell'articolo 6 di quella legge, che recita testualmente: «Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino aver aderito all'associazione di cui all'articolo 5 e, comunque, ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge», affermeremmo invece l'impunità di tutti i pubblici dipendenti che risultino iscritti alla loggia P2.

Il messaggio che ne deriva è veramente preoccupante, perchè sappiamo che questo Parlamento è, e deve essere, decisamente impegnato nello scoprire fino in fondo la trama eversiva, l'inquinamento degli apparati che provviene dalla loggia P2. Proprio perchè si tratta di pubblici dipendenti non possiamo ammainare bandiera, non possiamo abbandonare una battaglia che deve essere portata avanti in Assemblea, così come è portata avanti nella Commissione d'inchiesta, così come deve essere portata avanti sul piano politico generale.

Ritengo che sarebbe grave, contraddittorio, imperdonabile se includessimo nell'amnistia il reato previsto dall'articolo 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per questo motivo, signor Presidente, ritengo che in questo ramo del Parlamento possa verificarsi — come una settimana fa — una larga maggioranza che approvi la nostra proposta, una larga maggioranza che non perdoni, che non

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

dica che non si deve procedere nei confronti di coloro che sono stati affiliati alla loggia P2.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Trantino 2.1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Le norme del precedente provvedimento di amnistia che vengono riprodotte pedissequamente nel provvedimento in esame hanno dato luogo a non pochi inconvenienti. Ne cito uno soltanto: l'applicabilità dell'amnistia nelle grandi preture, dove si sono verificati non pochi casi di violazione delle leggi e dei regolamenti urbanistici, viene determinata dal rapporto del vigile urbano. Chiunque abbia una esperienza giudiziaria e si renda conto della scarsa volontà di molti magistrati nel voler approfondire la realtà della violazione, sa benissimo che quanto ho detto si verifica tutti i giorni, in tutte le aule delle grandi preture, proprio in conseguenza del fatto che il legislatore ha demandato al giudice un accertamento molto delicato, comportante un'attività che attraverso l'amnistia si voleva evitare.

Nelle piccole preture, o in casi in cui la parte sollevi non poche eccezioni, si va ad un giudizio lungo e chi se ne avvantaggia — come giustamente sosteneva l'onorevole Trantino — è il grande evasore, il quale ottiene, o attraverso la prescrizione, o mediante lunghe indagini, il risultato di non vedersi condannato. Questa è la realtà odierna. Non vi sono dubbi che questo si verifichi tutti i giorni, nella nostra amministrazione della giustizia.

Bisogna dunque evitare di continuare con lo stesso metodo. Ecco la ragione del nostro emendamento. Ed io, signor Presidente, chiedo a lei se sia possibile invece che il riferimento dell'emendamento ai 200 metri quadri, sia modificato in 150 metri quadri, per avere ancora una maggiore certezza che nel provvedimento di clemenza non possano essere compresi casi che non siano quelli minimi. Si tratta

di poverissima gente che si costruisce una casetta e che dobbiamo fin d'ora togliere dalle difficoltà, senza rinviare la questione al momento in cui il Senato avrà esaminato un progetto di legge, là presentato, in materia di sanatoria delle costruzioni abusive.

Anche presso questo ramo del Parlamento esiste un progetto di legge relativo alla sanatoria delle costruzioni abusive, che è depositato ma che non va avanti, seguendo la sorte di molti altri progetti di legge. Chiediamo che venga approvato il nostro emendamento perché si tratta di un emendamento garantista. Quando vi si afferma che la superficie — dunque, non soltanto quella costruita, ma anche quella adiacente — «è destinata dall'agente ad esclusivo uso abitativo, permanente e diretto» non si può dire che non s'intenda uso abitativo definitivo («permanente» è un termine che può anche essere interpretato, ma che non può non avere un significato di definitività) e diretto, cioè che il manufatto non può essere abitato da persona diversa dall'agente stesso cui si fa riferimento nel testo dell'articolo.

Tutte le altre soluzioni sembrano a me un sotterfugio, un modo per non affrontare l'esigenza cui facciamo riferimento con l'emendamento presentato, che è quella di eliminare le incertezze, le cattive interpretazioni, le discriminazioni effettuate con l'attribuzione di un potere discrezionale al magistrato. Ne abbiamo discusso molto nella scorsa legislatura. Non posso, oggi, che raccomandare all'Assemblea di non ripetere l'errore compiuto con il precedente provvedimento di amnistia.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mi è parso di capire che lei propone una modifica all'emendamento Trantino 2.1., nel senso di sostituire all'espressione «non superiore a 200 metri quadri» l'espressione «non superiore a 150 metri quadri».

PAZZAGLIA. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo lei tra i presen-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

tatori dell'emendamento, la sua riformulazione può essere considerata una correzione di esso.

CASINI. Signor Presidente, chiedo di parlare per dichiarazione di voto, sull'emendamento Fracchia 2.6.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI. Esprimo il mio avviso sull'emendamento Fracchia 2.6, in ordine al quale la Commissione ha espresso parere contrario per la prima parte, quella relativa all'articolo 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e parere favorevole sulla seconda parte, concernente il falso in assegni, aggravato ai sensi dell'articolo 61, n. 2 del codice penale. Mi limiterò soprattutto alla prima parte dell'emendamento, per esprimere con grande fermezza il mio parere contrario. Non esiste soltanto una moralità che consiste nel colpire coloro che fanno parte di organizzazioni come la loggia P2, coloro che tramano nell'ombra; esiste anche una moralità, della quale dobbiamo essere particolarmente gelosi, che consiste nel rispetto della razionalità delle leggi. L'articolo 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non prevede alcuna forma criminosa: prevede che gli associati ad associazioni in tutto o in parte segrete dichiarino ai capi dei rispettivi uffici... (*Numerosi deputati conversano nell'emiciclo*). Invito i colleghi a prestare un momento di attenzione, perché la questione è di carattere tecnico... (*Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. La prego di continuare, onorevole Casini: ho compiuto solo un tentativo di riportare un po' di silenzio nell'aula!

CASINI. La questione è di carattere tecnico, dicevo, quindi richiede particolare attenzione: altrimenti potrei limitarmi a dire che sono contrario all'emendamento Fracchia 2.6, senza aggiungere altro!

La mia contrarietà — dicevo — nasce dal fatto che l'articolo 212 non prevede

alcuna forma di reato, ma solo un illecito amministrativo. Dichiarare, sia pure un provvedimento di amnistia, che è escluso dall'amnistia stessa un illecito amministrativo significherebbe introdurre, in modo surrettizio e strisciante, un elemento di interpretazione autentica, del tutto inopportuno ed ingiustificato. So che soltanto un giudice, nel nostro paese, di fronte a mille che sono stati di contrario avviso, ha affermato che si applicherebbe in questo caso la sanzione di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in base al quale per le contravvenzioni per le quali non è prevista in modo specifico una pena dalle norme del testo unico stesso si applicano le sanzioni (arresto ed ammenda) stabilite in detto articolo. Ma l'articolo 212 non è una norma priva di sanzioni, bensì è una norma sanzionata in sede amministrativa. Non si può dunque applicare alcuna sanzione penale.

Questa è la ragione prevalente del mio atteggiamento, ma si potrebbero addurre numerosi altri elementi ermeneutici. Lo stesso articolo 212 prevede che quanto in esso disposto non pregiudica sanzioni di cui all'articolo 209, cioè stabilisce una riserva per le fattispecie in relazione alle quali i fatti previsti costituiscono reati, ricordando che in questi casi la sanzione si applica. Ma allora si doveva chiedere l'esclusione dall'amnistia delle ipotesi di cui all'articolo 209, per altro sospetto di parziale incostituzionalità, e non di quelle di cui all'articolo 212. Vi sarebbero molte altre motivazioni di ordine tecnico, che però non posso illustrare per mancanza di tempo. Concludo quindi rivolgendo un appello ai colleghi affinché, nella votazione dell'emendamento Fracchia 2.6, per quanto concerne specificamente la prima parte, si tenga conto di una moralità che rifiuta ogni forma di strumentalizzazione lesiva della logica giuridica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

CRUCIANELLI. Intervengo brevemente

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

sul mio emendamento 2.5, che è molto delicato, poiché affronta o comunque comincia ad affrontare le questioni del terrorismo e della dissociazione da esso. Comprendo le argomentazioni del collega Violante, il quale ritiene che si tratti di materia da affrontare nell'ambito di provvedimenti ben più generali. Ritengo però opportuno mantenere il mio emendamento, in primo luogo perché se noi siamo in attesa — cosa che dobbiamo fare — e nello stesso tempo sollecitiamo provvedimenti generali, non abbiamo però nessuna garanzia di poter rapidamente giungere alla discussione ed alla approvazione di progetti organici relativi alla questione del terrorismo (è perciò importante inviare sin da ora un segnale politico che abbia un preciso significato); in secondo luogo perché molto più specificamente e concretamente, occorre tener conto della realtà delle carceri, in cui oggi c'è un dibattito ed uno scontro che interessa non solo mafiosi e terroristi dichiarati, ma anche una componente alla quale si può richiamare l'area interessata dal mio emendamento: dare a quest'area un segnale di attenzione politica da parte del Parlamento significherebbe rafforzare il vigore della battaglia democratica all'interno delle carceri. Questo è il senso dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Ho chiesto di parlare, signor Presidente, per dichiarare che voterò a favore dell'emendamento Fracchia 2.6. Potrei spiegare questo voto con le stesse argomentazioni che il collega Fracchia ha esposto, molto vigorosamente, poco fa. Ma l'intervento contrario, la dichiarazione di voto contraria del collega Casini mi obbliga ad una considerazione nel merito delle sue affermazioni, e ad una bevissima risposta.

Dice il collega Casini che non è certo — anzi, a suo avviso è certo il contrario — che l'articolo 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza preveda una

fattispecie di reato, come tale punibile penalmente con l'applicazione della sanzione generale prevista dall'articolo 17 del testo unico di pubblica sicurezza. Viceversa: l'autorità giudiziaria — non solo il pretore di Messina, che ha emesso una sentenza in questo senso, ma anche altri, che stanno procedendo ai sensi dell'articolo 212 in connessione con l'articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — ha ritenuto, naturalmente con sentenze non definitive, il contrario.

Non spetta al Parlamento sciogliere questa questione interpretativa; e d'altra parte l'emendamento di Fracchia non pregiudica l'interpretazione relativa alla possibilità di configurare il comportamento punito con una sanzione disciplinare dall'articolo 212 come un comportamento punito anche penalmente dalla sanzione dell'articolo 17; non lo pregiudica; anzi, escludendolo dall'amnistia, consente all'autorità giudiziaria di pronunciarsi sulla questione interpretativa, innanzi tutto fino ad arrivare ad una interpretazione della Cassazione, e poi di irrogare, eventualmente, le relative pene.

Potremmo dire quindi che, se prevarrà l'interpretazione del collega Casini, l'esclusione dall'amnistia dei comportamenti previsti dall'articolo 212 sarà *inutiliter data*; ma se viceversa prevarrà l'interpretazione del pretore di Messina e di altre autorità giudiziarie, l'amnistia non sarà *inutiliter data*, e consentirà di sanzionare penalmente il comportamento (che politicamente abbiamo già bollato approvando la legge sullo scioglimento della P2) dei dipendenti pubblici che, in violazione di una norma costituzionale vigente e già efficace dalla data di entrata in vigore della Costituzione, si sono affiliati ad una associazione segreta ed eversiva come la P2.

Dal punto di vista giuridico, quindi, non c'è questione: al massimo questa disposizione sarà *inutiliter data*. Dal punto di vista politico occorre fare una considerazione, soprattutto rivolta a colleghi come Battaglia, che tanto vigorosamente ha sostenuto la necessità di un atto politico e

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

normativo come lo scioglimento della P2. A questo punto bisogna essere coerenti: non è possibile proclamare lo scioglimento della P2 come risposta fondamentale all'emergenza morale, e poi amnistiare preventivamente gli appartenenti alla P2, non sanzionare i loro comportamenti. Questo sarebbe sarebbe un atteggiamento gravemente contraddittorio, da parte di questa Assemblea, e politicamente del tutto inammissibile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signora Presidente, farò una dichiarazione di voto sugli emendamenti Crucianelli 2.5 e Fracchia 2.6.

Io sono contrario all'emendamento Crucianelli 2.5 perché ritengo che non si possa far dipendere l'applicazione dell'amnistia da un fatto esclusivamente processuale, quale è quello di una dichiarazione di dissociazione; si noti, non un comportamento di dissociazione, ma un atto, così com'è previsto nell'emendamento in discussione, in scritti o in dichiarazioni resi all'autorità giudiziaria, con la conseguenza, signora Presidente, che l'imputato di un reato, che abbia contestato di averlo commesso, per questo solo fatto sarà escluso dall'amnistia, perché non si sarà dissociato da un reato che nega di aver commesso.

Sono del parere che si debba affrontare con favore la situazione di coloro che si dissociano — avendo appartenuto a formazioni terroristiche o comunque avendo partecipato a reati terroristici — da queste posizioni. Il far dipendere l'amnistia da questa dichiarazione resa nel processo dà il sapore di una concezione inquisitoria del processo stesso, nel peggiore dei significati che può assumere questa espressione.

Sono quindi contrario a questa formulazione, pur non condividendo l'esclusione dall'amnistia dei fatti di terrorismo e precisamente dei piccoli reati che possono esservi inclusi certamente senza pregiudizio.

Per quanto riguarda l'emendamento Fracchia 2.6 la questione è più delicata. Condivido alcune osservazioni svolte dal collega Casini; non vi è dubbio che l'interpretazione dell'articolo 212 in relazione all'articolo 17 delle leggi di pubblica sicurezza — operata dal pretore di Messina, secondo il quale la disposizione dell'articolo 212, — che ha una precisa sanzione di carattere amministrativo (quindi con l'esclusione del reato contravvenzionale), comporterebbe l'applicazione della norma generale dell'articolo 17, sia una interpretazione assolutamente minoritaria.

Di conseguenza, l'inclusione in una legge di amnistia di una norma che esclude un reato che viene individuato come tale, significa introdurre una norma di interpretazione autentica: il che mi sembra una cosa veramente grave. C'è di più. Credo che una interpretazione autentica in senso opposto sia stata inclusa nell'articolo 6 della legge di scioglimento della P2, la quale nel fare riferimento alle sanzioni dell'articolo 212 in realtà esclude che possa farsi applicazione, e male è stato averlo fatto in maniera corriva (*Proteste al centro*)... Io ho parlato contro questa disposizione!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la prego di concludere.

MELLINI. È stato approvato quell'articolo, e in pratica si è operata un'interpretazione autentica. Oggi creeremmo un conflitto di norme perché entrerebbero contemporaneamente in vigore la legge sullo scioglimento della P2, la quale fa riferimento all'articolo 212 per lasciarlo in vigore esclusivamente per le sanzioni da carattere amministrativo, e questo in pratica è scritto nell'articolo 6 che voi avete votato... (*Proteste al centro*).

MANFREDI MANFREDO. Signora Presidente, la voce dell'onorevole Mellini è troppo amplificata!

PRESIDENTE. Mi pare, onorevole Mellini, che si lamentino di non udirla!

(*Si ride*).

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

MELLINI. *Imputet sibi*, chi lamenta di non poter sentire!

PRESIDENTE. La pregherei però, onorevole Mellini, di concludere, perché il tempo a sua disposizione è già scaduto.

MELLINI. Se non fossi stato interrotto, avrei già concluso.

Vorrei dire ai colleghi comunisti (dei quali condivido la preoccupazione di non approvare norme che possano rappresentare segnali assolutori nei confronti degli appartenenti alla P2, è un nonsenso ritenere che nei confronti degli iscritti alla P2 che siano dipendenti pubblici la sanzione sia quella, dubbia, di carattere contravvenzionale, mentre noi andiamo parlando di eversione.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, la prego, concluda. È già terminato il tempo a sua disposizione.

MELLINI. Concludo, signora Presidente. Questa interpretazione autentica rischia di creare la pregiudizialità di un dubbio processo penale, peraltro esposto a censura di costituzionalità, che potrebbe giovare rispetto al procedimento amministrativo. Quindi sono molto allarmato dall'inserimento di questa norma che, certamente contro le intenzioni di coloro che l'hanno proposta, potrebbe portare a conseguenze negative.

BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul mio emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Della lettera *d*) dell'articolo 2 si è già discusso poco fa, sia con l'intervento del collega Crucianelli per quanto riguarda il suo emendamento 2.5, sia con l'intervento dell'onorevole Mellini. L'emendamento che il collega De Cataldo ed io abbiamo presentato è interamente soppressivo della lettera *d*) dell'articolo 2, articolo che riguarda le esclusioni oggettive dalla amnistia. La lettera *d*) si rife-

risce «ai reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico». Tale lettera apparentemente dovrebbe essere condivisa da tutti, perché tutti sono contrari al fatto che si cancellino dei reati gravissimi commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ma in realtà si tratta di un'esclusione puramente demagogica, da un certo punto di vista, e sbagliata da un altro. Si tratta infatti di un'esclusione che riguarda i reati amnistiabili, cioè riguarda soltanto quei reati per i quali sia prevista una pena detensiva non superiore nel massimo a tre anni. Vorrei chiedere ai colleghi della maggioranza e allo stesso ministro di grazia e giustizia quali siano i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni. Sono reati contravvenzionali? Sono i reati ai quali la maggioranza dei colleghi pensa in materia di terrorismo: sequestro, rapina, assassinio, ferimento? In realtà siamo di fronte a reati minimi che, laddove siano amnistiabili, sono stati commessi da persone che — se pur li hanno avuti — hanno avuto dei contatti del tutto marginali con il terrorismo, ma non si sono macchiate in alcun modo di gravi reati, che sono quelli che tutti conosciamo come reati terroristici. Per questo motivo anche io nutro le gravi perplessità espresse dal collega Mellini sull'emendamento del collega Crucianelli, di cui comprendo la *ratio*, ma che ritengo giuridicamente inaccettabile, per la logica involontariamente «inquisitoriale» che comporta, come diceva il collega Mellini forse con termine fin troppo accentuato.

Credo, però, che l'unico modo per risolvere il problema, che anche Crucianelli e Gianni hanno posto con il loro emendamento e che il collega De Cataldo ed io abbiamo posto invece in modo molto più chiaro, elementare ed esplicito, sarebbe quello di abrogare la lettera *d*) dell'articolo 2. Per questo credo che abrogando la lettera *d*) dell'articolo 2, non solo non si alternerebbe in nessun modo la lotta contro il terrorismo, ma semmai si agevo-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

lerebbe nei fatti, sul serio, la dissociazione dal terrorismo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Trantino 2.1 l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

GITTI. Questo emendamento solleva ha un obiettivo fondamento. Devo, però, dire che siamo costretti a votare contro questo emendamento, in quanto in realtà esso è più restrittivo del testo del disegno di legge, comprendendo costruzioni destinate al solo uso abitativo e non edifici con destinazioni diverse. Sono queste le motivazioni del mio voto contrario all'emendamento Trantino 2.1.

Per quanto riguarda l'emendamento Fracchia, vorrei osservare che esso, qualora venisse approvato...

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, si riferisce all'emendamento Fracchia 2.6?

GITTI. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Su questo emendamento ha già parlato per dichiarazione di voto l'onorevole Casini. Il settimo comma dell'articolo 85 del regolamento dice che può parlare, per non più di cinque minuti, un deputato per gruppo, onorevole Gitti. A meno che lei non esprima un voto diverso rispetto a quello dichiarato dall'onorevole Casini.

GITTI. Volevo solo osservare che si rende un favore ai «piduisti» sottoposti a procedimento disciplinare...

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, non le posso consentire di parlare.

Passiamo dunque alla votazione degli emendamenti De Cataldo 2.3 e Trantino 2.1, sui quali è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione se-

greta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Cataldo 2.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	490
Maggioranza	246
Voti favorevoli	279
Voti contrari	211

(La Camera approva).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Trantino 2.1, al quale l'onorevole Pazzaglia, che ne è cofirmatario, ha apportato una modificazione. Do lettura dell'emendamento nella nuova formulazione: «Al primo comma, lettera c), sostituire il n. 1 con il seguente: 1) da legge e regolamenti urbanistici ed edilizi quando la costruzione interessa un'area superiore a 150 metri quadri ed è destinata dall'agente ad esclusivo uso abitativo permanente e diretto». È esatto, onorevole Pazzaglia?

PAZZAGLIA. No, signora Presidente, non «ed è destinata», ma «ovvero non sia destinata».

PRESIDENTE. La formulazione corretta è quindi la seguente: «ovvero non sia destinata dall'agente ad esclusivo uso abitativo permanente e diretto».

Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trantino 2.1 nel testo così modificato, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	488
Votanti	487
Astenuti	1

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Maggioranza 244
 Voti favorevoli 100
 Voti contrari 387

(È respinto).

Pongo ora in votazione l'emendamento Trantino 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento Boato 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 489
 Votanti 488
 Astenuti 1
 Maggioranza 245
 Voti favorevoli 55
 Voti contrari 433

(È respinto).

Pongo ora in votazione l'emendamento Crucianelli 2.5.

(È respinto).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Fracchia 2.6. La Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario sulla prima parte, fino alla espressione «regio decreto 18 giugno 1931 n. 733», e parere favorevole sulla restante parte su questo emendamento è stata richiesta dal gruppo comunista la votazione a scrutinio segreto.

Ritengo si debba procedere ad una votazione per parti separate.

Votazione segreta.

Indico pertanto la votazione segreta;

mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'emendamento Fracchia 2.6, fino all'espressione «regio decreto 18 giugno 1931, n. 773», non accettata dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 490
 Votanti 489
 Astenuti 1
 Maggioranza 245
 Voti favorevoli 240
 Voti contrari 249

(È respinta).

POCHETTI. Ritiriamo la richiesta di votazione segreta sulla seconda parte, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti.

Pongo quindi in votazione la seconda parte dell'emendamento Fracchia 2.6, accettata dalla Commissione e dal Governo.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o determina la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del resto. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numeri 7, 9 e 10, del codice penale, salvo che, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, risultino prevalenti o equivalenti le attenuanti previste dall'articolo 62, numeri 1 e 6, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, del codice penale si tiene conto, se prevalente o equivalente, ai sensi dell'articolo 69 del codice stesso, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 625, numeri 1 e 4, del codice penale;

e) in nessun altro caso si tiene conto delle circostanze attenuanti o della loro prevalenza o equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti;

f) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere la lettera d).

3. 1.

DE CATALDO, BOATO.

Alla lettera e), sopprimere le parole: in nessun altro caso; conseguentemente, sostituire le parole: o della loro prevalenza, con le seguenti: e della loro prevalenza.

3. 2.

DE CATALDO, BOATO.

DE CATALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARTINI.

DE CATALDO. Signor Presidente il gruppo radicale ha presentato due emendamenti a questo articolo, che si riferisce al computo della pena per la applicazione della amnistia.

In particolare ha presentato emendamenti abrogativi della lettera d) e delle prime quattro parole della lettera e) in quanto ritiene che nel calcolo della pena ai fini dell'applicazione o meno dell'amnistia (ci riferiamo alla pena edittale) debba entrare la valutazione delle circostanze attenuanti, specifiche o generiche, nel giudizio di compensazione con le aggravanti anche speciali. La Commissione ieri sera, a maggioranza, ha espresso un parere contrario; stamane il discorso s'è riaperto ma non si è concluso con un voto. Possiamo ragionevolmente dire che gruppi della maggioranza sono favorevoli alle proposte dei radicali.

In pratica, le nostre proposte emendative tendono al fine che si era prefisso il ministro nella presentazione del disegno di legge, che risulterebbe vanificato in un diverso calcolo della pena edittale ai fini dell'applicazione dell'amnistia. L'onorevole Bozzi ha ricordato quante amnistie sono concesse in Italia dal '45 ad oggi e, salvo quanto riguarda l'amnistia del 1978, i numerosi precedenti concorrono tutti nel confrontare la giustezza delle proposte del gruppo radicale. La lettera c) dell'articolo 8 dell'amnistia del 22 maggio 1970 dichiara che si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza od equivalenza preveduti dai secondo e terzo comma dell'articolo 69 del codice penale. In questo senso si muovono le proposte radicali che sottopongono alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Avverto che su questi emendamenti è stata chiesta dal gruppo radicale la votazione a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Carta. Ne ha facoltà.

CARTA. Annunzio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana su

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

questi emendamenti proposti dal collega De Cataldo, per le ragioni da lui illustrate. Soggiungo che si tratta di emendamenti coerenti con lo spirito del provvedimento, fedeli ad una costante di cui quello del 1970 è una manifestazione convincente: essi si muovono nel senso dell'innovazione apportata con la novella del 7 gennaio 1974, n. 220.

Anche per queste ragioni, oltre che per quella razionalità che deve esser presente in una misura di clemenza come questa, voteremo — ripeto — a favore degli emendamenti migliorativi presentati dal collega De Cataldo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

FELISETTI, Relatore. La maggioranza della Commissione è contraria agli emendamenti De Cataldo 3.1 e 3.2.

È esatto quanto detto dall'onorevole De Cataldo, e cioè che l'espressione di questo parere si riferisce a quanto registrato nel Comitato ristretto nella riunione di ieri sera, in quanto nella riunione di questa mattina non si è registrato un parere contrario all'unanimità. Quindi, il parere della Commissione è contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCAMARCIO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli emendamenti De Cataldo 3.1 e 3.2, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	467
Maggioranza	234
Voti favorevoli	195
Voti contrari	272

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
 Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Aglietta Maria Adelaide
 Agnelli Susanna
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto Rosario
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Andò Salvatore
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe
 Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Baldelli Pio
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bandiera Pasquale
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria I.
 Barca Luciano
 Barcellona Pietro
 Bartolini Mario Andrea
 Bassanini Franco
 Bassi Aldo
 Battaglia Adolfo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Benco Gruber Aurelia
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Boato Marco
Bocchi Fausto
Boggio Luigi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Per Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Bricola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio

Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Cicchitto Fabrizio
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Enzo
Ciuffini Fabio Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colombo Emilio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corà Renato

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Costamagna Giuseppe
Costi Silvano
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminero Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Faccini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte

Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gava Antonio
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giura Longo Raffaele
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Grippio Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro
Innocenti Lino

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Kessler Bruno
Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovico
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Malfatti Franco Maria
Mammi Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannuzzo Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitorio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni

Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Migliorini Giovanni
Milani Eliseo
Molineri Rosalba
Mondini Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palleschi Roberto
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Piccoli Maria Santa
Pirolo Pietro
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Poti Damiano
Prandini Giovanni
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Robaldo Vitale
Roccella Francesco
Romano Riccardo
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia

Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guattini Alba
Scarlato Vincenzo
Sciascia Leonardo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tocco Giuseppe
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Trotta Nicola

Urso Giacinto

Usellini Mario

Vagli Maura

Valensise Raffaele

Vecchiarelli Bruno

Ventre Antonio

Vernola Nicola

Vietti Anna Maria

Vignola Giuseppe

Vincenzi Bruno

Violante Luciano

Virgili Biagio

Vizzini Carlo

Zaccagnini Benigno

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno

Zanfagna Marcello

Zaniboni Antonino

Zanini Paolo

Zarro Giovanni

Zavagnin Antonio

Zolla Michele

Zoppetti Francesco

Zoppi Pietro

Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe

Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Ciccardini Bartolomeo

Si è astenuto sull'emendamento 2.1 Trantino:

Biondi Alfredo

Si è astenuto sull'emendamento 2.4 Boato:

Zanfagna Marcello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento De Cataldo 3.2.

DE CATALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Credo che l'esito della

precedente votazione abbia reso inammissibile il mio emendamento 3.2, che risulta in aperto contrasto con il contenuto della lettera d). Quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole De Cataldo. Pongo quindi in votazione l'articolo 3 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 che è del seguente tenore:

(Condizioni soggettive per l'applicabilità dell'amnistia).

«Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai delinquenti abituali o professionali e a coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575;

b) a coloro i quali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi;

c) fuori dell'ipotesi prevista dalla lettera precedente, a coloro i quali, se di età inferiore ai settanta anni, alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a dieci anni per delitti non colposi.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

1) delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione, anche successivamente alla data del decreto, sempreché le

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

condizioni per la riabilitazione preesistano a detta data;

2) dei reati estinti alla data di entrata in vigore del decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

3) dei reati estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

4) delle condanne per reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal primo comma.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti

Al primo comma, sopprimere la lettera a).

4. 1.

DE CATALDO, BOATO.

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: superiore a due anni, con le seguenti: superiore a tre anni; conseguentemente, sostituire le parole: superiore a tre anni, con le seguenti: superiore a cinque anni.

4. 2.

DE CATALDO, BOATO.

Qual è il parere del relatore sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

FELISETTI, *Relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCAMARCIO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si associa al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Cataldo 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	476
Maggioranza	239
Voti favorevoli	44
Voti contrari	432

(La Camera respinge).

Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Cataldo 4.2, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	467
Maggioranza	234
Voti favorevoli	42
Voti contrari	425

(La Camera respinge).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione, identico a quello del Senato.

(È approvato).

Si riprende la discussione.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

non essendo stati presentati emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 5.

(Rinunciabilità dell'amnistia).

«Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, che è del seguente tenore.

ART. 6.

(Indulto).

«Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire un milione per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 441, 442, 519, 521, 624 — aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'articolo 625 — 628, primo e secondo comma, e 629, primo comma, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene inflitte per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale anche se aggravato, quando sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1 e 2 del codice penale.

Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4, lettera *b)* e *c)*, e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; è ridotto a un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione dell'indulto.

L'indulto è raddoppiato nei confronti di coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del terzo comma del citato articolo 8 la pena condonata è equiparata a quella estinta».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le parole: primo e secondo comma.

6. 1.

DE CATALDO, BOATO.

Al secondo comma, sostituire le parole: 629, primo comma, del codice penale, con le seguenti: 629 del codice penale.

6. 2.

DE CATALDO, BOATO.

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

6. 3.

DE CATALDO, BOATO.

Al secondo comma, dopo le parole: in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli, aggiungere le seguenti: 314, 315, 317, 319, primo, secondo e terzo comma, e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 del Codice penale, nonchè per i reati previsti dagli articoli.

6. 4.

LA COMMISSIONE.

Ha chiesto di parlare l'onorevole De Cataldo. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Il gruppo radicale si dichiara favorevole all'emendamento presentato dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sugli emendamenti presentati?

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

FELISETTI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti De Cataldo 6.1, 6.2, 6.3. La maggioranza (mi pare che l'altra parte si sia astenuta) della Commissione raccomanda all'approvazione della Camera l'emendamento 6.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCAMARCIO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, mantiene gli emendamenti di cui è primo firmatario?

DE CATALDO. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.4, della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole De Cataldo, mantiene la sua richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 6.1?

DE CATALDO. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Cataldo ed altri 6.1, non accettato dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	471
Maggioranza	236
Voti favorevoli	40
Voti contrari	431

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Cataldo 6.2, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	482
Maggioranza	242
Voti favorevoli	39
Voti contrari	443

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Cataldo 6.3, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	477
Maggioranza	239
Voti favorevoli	39
Voti contrari	438

(La Camera respinge).

Abbatangelo Massimo
 Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Agnelli Susanna
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto Rosario
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Andreotti Giulio
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barca Luciano
Barcellona Pietro
Bartolini mario Andrea
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Benco Gruber Aurelia
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Boato Marco
Bocchi Fausto

Boggio Luigi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonacci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicchitto Fabrizio
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conghiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Curcio Rocco
Cusumano Vito
Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe

Dal Maso Giuseppe Antonio
Da Prato Francesco
Darida Clelio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminero Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Forlani Arnaldo
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Gaiti Giovanni
Galli Maria Luisa
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Galocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gatti Natalino
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giuria Longo Raffaele
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Gualandri Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Ganga Giuseppe
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovico
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto

Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Malfatti Franco Maria
Mammi Oscar
Manca Enrico
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredino
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonia
Masiello Vitilio
Massari Renato
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pinto Domenico
Pirolo Pietro
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio

Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Robaldo Vitale
Romano Riccardo
Rosolen Angela Maria
Rossi Di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trajujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Segni Mario
 Seppia Mauro
 Serri Rino
 Servadei Stefano
 Servello Francesco
 Sicolo Tommaso
 Signorile Claudio
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Sobrero Francesco Secondo
 Spagnoli Ugo
 Spini Valdo
 Staiti Di Cuddia Delle Chiuse
 Stegagnini Bruno
 Sterpa Egidio
 Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
 Tamburini Rolando
 Tancredi Antonio
 Tantalò Michele
 Tassone Mario
 Teodori Massimo
 Tesi Sergio
 Tesini Aristide
 Tessari Alessandro
 Tessari Giangiacomo
 Tocco Giuseppe
 Tombesi Giorgio
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tozzetti Aldo
 Trantino Vincenzo
 Trebbi Aloardi Ivanne
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Trotta Nicola

Urso Giacinto

Vagli Maura
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vietti Anna Maria
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Vizzini Carlo

Zaccagnini Benigno
 Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zanfagna Marcello
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zanone Valerio
 Zarro Giovanni
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Balzamo Vincenzo
 Basetti Piero
 Benedikter Johann detto Hans
 Cavaliere Stefano
 Colombo Emilio
 Corti Bruno
 Fanti Guido
 Fontana Giovanni Angelo
 Lattanzio Vito
 Minervini Gustavo
 Petrucci Amerigo
 Rognoni Virginio
 Rossi Alberto
 Spaventa Luigi
 Speranza Edoardo
 Urso Salvatore

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.4 della Commissione accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7, che è del seguente tenore:

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

(Esclusioni soggettive dall'indulto).

«Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1433 e 31 maggio 1965, n. 575».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 1.

DE CATALDO, BOATO.

Sopprimere l'articolo 7.

7. 2.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 7 e sugli emendamenti ad esso relativi, il relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è favorevole alla soppressione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCAMARCIO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si associa al parere espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Essendo stati presentati solo emendamenti soppressivi, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7 (*Commenti*). Ripeto che si tratta di emendamenti soppressivi e che, quindi, viene posto in votazione il mantenimento dell'articolo (*Rumori*). Lo pongo in votazione.

(Segue la votazione — Proteste — Commenti).

POCHETTI. Ormai è votato, Presidente!

BIANCO GERARDO. Bisogna fare la controprova!

PRESIDENTE. Il risultato della votazione mi sembrava chiaro ma, dato che i deputati segretari non sono certi dell'esito della votazione e me ne hanno fatta espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

POCHETTI. Presidente, li mandi a ripetizione!

TRANTINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Trantino?

TRANTINO. Noi siamo convinti che la votazione sulla soppressione dell'articolo sia preclusa dall'approvazione dell'articolo stesso, che testé ha operato la Camera. A nostro modo di vedere, la Presidenza doveva partire dall'emendamento più lontano, che era quello soppressivo.

PRESIDENTE. I segretari per ora non sono d'accordo sull'esito della votazione: poi le risponderò, onorevole Trantino.

Si dia luogo dunque alla controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7.

(È respinto).

L'articolo 7 si intende pertanto soppresso.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8, che è del seguente tenore:

(Esclusioni oggettive dall'indulto)

«Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, salvo che ricorra la

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

circostanza di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, l'indulto non si applica alle pene:

a) per i diritti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

270 (associazioni sovversive);

270-bis (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);

276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);

284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

285 (devastazione, saccheggio e strage);

286 (guerra civile);

289-bis, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

306 (banda armata);

314 (peculato);

315 (malversazione a danno di privati);

317 (concussione);

319, primo secondo e terzo comma e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);

385 (evasione) se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite;

420 (attentato ad impianti di pubblica utilità);

422 (strage);

428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);

429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);

430 (disastro ferroviario);

431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

432, primo e terzo comma (attentato alla sicurezza dei trasporti);

433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);

434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

438 (epidemia);

439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);

575 (omicidio) salvo che sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, nn. 1 e 2, del codice penale;

628, ultimo comma (rapina aggravata);

629, secondo comma (estorsione aggravata);

630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli:

2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, modificato dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupe-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

facenti e delle sostanze psicotrope;

1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al quinto comma del predetto articolo 1;

c) per i reati finanziari;

d) per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra e le materie esplosive, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo;

e) per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del precedente comma le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave, l'indulto si applica solo a quest'ultimo».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera a), dopo, le parole: 314 (peculato), aggiungere le seguenti: quando sussiste la circostanza aggravante di cui al numero 7 dell'articolo 61 del codice penale.

8. 3.

DE CATALDO, BOATO.

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 315 (malversazione a danno di privati), aggiungere le seguenti: quando sussiste la circostanza aggravante di cui al

numero 7 dell'articolo 61 del codice penale.

8. 4.

DE CATALDO, BOATO.

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 317 (concussione), aggiungere le seguenti: quando sussiste la circostanza aggravante di cui al numero 7 dell'articolo 61 del codice penale.

8. 5.

DE CATALDO, BOATO.

Al primo comma lettera a), dopo le parole: e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) aggiungere le seguenti: quando sussiste la circostanza aggravante di cui al n. 7 dell'articolo 61 del codice penale.

8. 6.

DE CATALDO, BOATO

Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole: 575 (omicidio) salvo che sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, nn. 1 e 2, del codice penale;

8. 7.

DE CATALDO, BOATO.

Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole: 628, ultimo comma (rapina aggravata);

8. 8.

DE CATALDO, BOATO.

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 628, ultimo comma (rapina aggravata), aggiungere le seguenti: salvo che sia ritenuta la prevalenza o equivalenza di circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti contestate, nel quale caso l'indulto è ridotto alla metà.

8. 14.

LA COMMISSIONE.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole: 629, secondo comma (estorsione aggravata);

8. 9.

DE CATALDO, BOATO.

Al primo comma, lettera a), dopo le parole: 629, secondo comma (estorsione aggravata), aggiungere le seguenti: salvo che sia ritenuta la prevalenza o equivalenza di circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti contestate, nel quale caso l'indulto è ridotto alla metà.

8.15.

LA COMMISSIONE.

Al primo comma, lettera a), sopprimere le parole: 648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);

8. 10.

DE CATALDO, BOATO.

Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole da: 2 della legge, sino a: partito fascista.

8. 11.

DE CATALDO, BOATO.

Al primo comma, lettera d), dopo le parole: per i delitti, aggiungere le seguenti: previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497.

8. 1.

TRANTINO, TRIPODI, PAZZAGLIA, VALENSISE, GUARRA, MENNITTI, ZANFAGNA.

Al primo comma, sopprimere la lettera e).

8. 12.

BOATO, DE CATALDO.

Al primo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: salvo il caso in cui il reo, anteriormente al 31 agosto 1981, abbia manifestato chiaramente, in scritti o in dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria,

il proprio ripudio della lotta armata e la propria totale dissociazione dai metodi delle organizzazioni eversive.

8. 13.

CRUCIANELLI, GIANNI.

Al secondo comma, dopo le parole: l'indulto non si applica, aggiungere le seguenti: tranne che l'autore sia minore degli anni 18, essendo in tal caso ridotto alla metà, alle pene.

8. 2.

TRANTINO, TRIPODI, PAZZAGLIA, VALENSISE, GUARRA, MENNITTI, ZANFAGNA.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo e degli emendamenti ad esso relativo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole De Cataldo. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Faccio presente che gli emendamenti presentati dal gruppo radicale sono in stretto collegamento con l'emendamento 6.4 della Commissione, in precedenza approvato. Quindi auspico l'approvazione del mio emendamento 8.3. Gli altri emendamenti del gruppo radicale sono già stati svolti ieri, ed anche per essi auspichiamo l'approvazione. Ricordo che il gruppo radicale ha richiesto la votazione a scrutinio segreto su tutti gli emendamenti da esso presentati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

TRANTINO. Svolgerò i miei emendamenti 8.1 e 8.2. Quanto all'emendamento 8.1, credo si sia verificato un incidente di percorso, perché nell'articolo 8 è riportato un autentico errore di grammatica giudiziaria. Infatti, al punto d) si parla di «delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110», ove il richiamo a tale legge non è fatto né a fini previsionali, né a fini sanzionatori, ma semplicemente a fini elencativi. Il che

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

significa che, anche per fatti precedenti al varo della legge n. 110, si viene esclusi satanicamente dal condono per il fatto che quell'elencazione, che è la più larga possibile, comprende anche gli autori di quei reati.

Ove si consideri che, nel 1968, vi sono stati tumulti e sommosse ad opera di ragazzi che allora avevano diciotto anni ed oggi ne hanno trenta, verremmo ad escludere dal condono coloro che vi potrebbero rientrare, così come vi rientrano altre categorie, a causa di questo errore contenuto nella lettera *d*) dell'articolo 8, la quale prevede l'esclusione solo per via elencativa.

In definitiva, lo *ius superveniens* ha qui un valore retroattivo, che calamita tutti gli autori dei reati commessi ancora prima dell'emanazione della legge n. 110 del 1975.

Circa poi l'emendamento 8.2, ci permettiamo di richiamare l'attenzione dei colleghi, perché qui le considerazioni si fanno ancora più amare. È stato, infatti, escluso dal condono il minore, anche dal condono dimezzato. Il luogo comune cui si ricorre è duplice: la pericolosità del minore e la considerazione che questi è già stato particolarmente salvaguardato dal legislatore. L'una considerazione esclude l'altra, perché se il legislatore ha prestato attenzione alla politica minorile, l'ha fatto perché tale attenzione non possa subire interruzione nel momento in cui si vara un provvedimento di clemenza. Quindi si ha clemenza, stranamente, per il maggiore, mentre si esclude il minore, senza badare ad un concetto fondamentale, e cioè al fatto che il minore, a seguito dell'esclusione, non è affatto raggiunto dalla salvaguardia di cui si parla, perché vi sono giudici di merito che dovendo, *ope legis*, riconoscere la condizione dell'età come fatto diminvente, dell'entità della pena ricorrono a volte a questo strano e paradossale sistema, che pur esiste, secondo il quale l'attenuante dell'età è subvalente rispetto alle aggravanti contestate. Il che significa che la possibilità di ottenere un anno di condono per rapina è preclusa al minore

nella considerazione che questi non è beneficiario di alcuna circostanza attenuante, in quanto quella destinabile al minore stesso per legge viene incenerita ex articolo 69 dal gioco delle circostanze attenuanti ed aggravanti. Né ha pregio l'osservazione secondo cui il minore è oggi un soggetto particolarmente pericoloso. Ma ci domandiamo: quale minore? Quindi, questa canna al vento, cui da una parte si tolgono radici e dall'altra ideali, dall'altra ancora indicazioni della sorte in cui credere, viene nello stesso tempo colpita, una seconda volta, poiché si rimprovera al minore di essere «coltivato» dall'*humus* del suo tempo. Ed affermiamo che si tratta, nel caso di specie, di un segnale di attenzione e non di una franchigia... Quando il giudice deve essere costretto a vedersi istituzionalizzare la figura del minore, quando soprattutto nel meridione tale figura non opera secondo le indicazioni fornite dal codice sostanziale, ci troviamo che, in una situazione come quella presente, la Camera deve assolutamente predisporre una difesa per chi è indifeso, per chi, per suggestioni, mancanza di capacità (badate, colleghi, il minore può essere assolto per incapacità!), dipendenti dall'età, si trova a disporre in maniera assai limitata di anticorpi nei confronti del delitto. Questo minore deve trovare, quanto meno in occasione della discussione del presente disegno di legge, un segnale di attenzione, un segnale di riguardo, un segnale di benevolenza, che non è certamente alimento al delitto ma è, nello stesso tempo, un rispetto della legge e della figura particolare che la legge stessa ha predisposto.

Signor Presidente, chiedo, a nome del gruppo del MSI - destra nazionale la votazione a scrutinio segreto sui miei emendamenti 8.1 e 8.2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Trantino. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

FELISETTI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti De Cataldo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

8.3, 8.4, 8.5 e 8.6; parere contrario agli emendamenti De Cataldo 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12, Trantino 8.1 e 8.2 e Crucianelli 8.13. Raccomando infine all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti 8.14 e 8.15 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCAMARCIO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore ed accetto gli emendamenti 8.14 e 8.15 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Cataldo, mantiene la richiesta di scrutinio segreto su tutti gli emendamenti presentati dal gruppo radicale all'articolo 8?

DE CATALDO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole De Cataldo. Pongo dunque in votazione l'emendamento De Cataldo 8.3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Cataldo 8.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Cataldo 8.5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Cataldo 8.6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Cataldo 8.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De

Cataldo 8.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 8.14 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Cataldo 8.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 8.15, accettato dal Governo,

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Cataldo 8.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Cataldo 8.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora passare alla votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Trantino 8.1.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Trantino 8.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	452
Maggioranza	227

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Voti favorevoli 70
 Voti contrari 382

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boato 8.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 8.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Votazione segreta.

Sull'emendamento Trantino 8.2 era stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Trantino 8.2 non accettato dalla Commissione né del Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
 Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 466
 Maggioranza 234
 Voti favorevoli 62
 Voti contrari 404

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'articolo 8, modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Poiché all'articolo 9 non sono stati pre-

sentati emendamenti e su di esso nessuno ha chiesto di parlare, lo porrò direttamente in votazione, nel testo della Commissione identico a quello del Senato, che è del seguente tenore:

(Indulto per le pene accessorie).

«Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguono a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10, che è del seguente tenore:

(Revoca dell'indulto).

«Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi».

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: non inferiore a sei mesi, *con le seguenti:* non superiore a due anni.

10. 1.

TRANTINO, TRIPODI, PAZZAGLIA, VALENSISE, GUARRA, MENNITTI, ZANFAGNA.

Sull'articolo e sugli emendamenti ad esso presentati ha chiesto di parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

TRANTINO. L'articolo 10 del disegno di legge richiede un momento di attenzione. Esso stabilisce infatti che «il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi». Chi ha costanza di pratica giudiziaria converrà con me che può agevolmente ricorrere un'ipotesi del genere (molto semplificata): si concede oggi, dicembre 1981, l'indulto; a cinque anni di distanza, se un soggetto che ha beneficiato di tale indulto ha un litigio con un vigile urbano o esprime un apprezzamento irraguardoso nei suoi confronti (che magari tale può diventare, perché spesso si mitizza la figura del pubblico ufficiale), tale soggetto non solo viene condannato ad una pena di sei mesi per l'oltraggio, ma nei suoi confronti si procede immediatamente alla revoca del condono di due anni di cui ha beneficiato. Ciò mi sembra quanto meno perverso. Per questo invito i colleghi ad approvare il mio emendamento 10.1, sul quale, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FELISETTI, Relatore. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCAMARCIO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Trantino 10.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	460
Maggioranza	231
Voti favorevoli	103
Voti contrari	357

(La Camera respinge)

Hanno preso parte alla votazione:

Abbatangelo Massimo
 Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Agnelli Susanna
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alborghetti Guido
 Alessi Alberto Rosario
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Andò Salvatore
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano

 Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Baldassi Vincenzo
 Baldelli Pio
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Baracetti Arnaldo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Barbarossa Voza Maria I.
Barca Luciano
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassi Aldo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Benco Gruber Aurelia
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Ilario
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Boato Marco
Bocchi Fausto
Boggio Luigi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonino Emma
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro

Buttazzoni Tonellato Paola
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlone Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Annamaria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conte Carmelo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Conti Pietro
Corà Renato
Corder Marino
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio
Dal Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cataldo Francesco Antonio
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco
Dutto Mauro

Erminero Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Faraguti Luciano
Federico Camillo

Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Forte Salvatore
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Gambolato Pietro
Gandolfi Aldo
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gatti Natalino
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giglia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Ingrao Pietro
Innocenti Lino
Kessler Bruno

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
La Torre Pio
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovico
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine

Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Parlato Antonio
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Pavolini Luca
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati M. Augusta
Peggio Eugenio
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Maria Santa
Pinto Domenico
Pirolo Pietro
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Robaldo Vitale
Rognoni Virginio
Romano Riccardo
Rosolen Angela Maria
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo

Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Staiti Di Cuddia Delle Chiuse
Sterpa Egidio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbe Aloardi Ivanne
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Vagli Maura

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zaccagnini Benigno
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Balzamo Vincenzo
Bassetti Piero
Benedikter Johann detto Hans
Cavaliere Stefano
Colombo Emilio
Corti Bruno
Fanti Guido
Fontana Giovanni Angelo
Lattanzio Vito
Minervini Gustavo
Petrucci Amerigo
Piccoli Flaminio
Rossi Alberto
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Urso Salvatore

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

(Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto).

«Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981».

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 11:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

11. 01.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 11 e sull'articolo aggiuntivo 11.01 della Commissione, chiedo all'onorevole rappresentante del Governo il parere su tale articolo aggiuntivo.

SCAMARCIO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11.01 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

VIOLANTE. Sarò brevissimo, signor Presidente.

Si era detto, all'inizio, che questo provvedimento serviva a sanare la crisi della giustizia penale. In realtà, esso toccherà molto marginalmente il problema delle carceri, perché non riguarda i problemi di fondo della crisi della giustizia, che sono — lo dirò molto brevemente, — caratterizzati da questo. Pendono oggi dieci milioni di processi, metà dei quali nelle aree di Milano, Torino, Roma, Napoli e Palermo. L'amnistia non inciderà assolutamente sulla crisi di questi uffici giudiziari, potendo questa essere risolta soltanto mediante una diversa redistribuzione dei giudici sul territorio.

Altro dato terrificante è che in Italia entrano in carcere ogni anno circa 90 mila persone, il che vuol dire, in un paese di 57 milioni di abitanti, un italiano ogni 600. Questo dipende da una crisi profonda dell'ordinamento penale, del processo penale, che può essere risolta soltanto da riforme di carattere processuale, e non da riforme di questo tipo.

Il Ministero della giustizia spende ogni giorno per mantenere un detenuto in carcere, secondo dichiarazioni dello stesso ministro, 300 mila lire; e un posto-carcere costa oggi allo Stato 66 milioni e 800 mila lire, cioè più di quanto costi un alloggio medio nel nostro paese.

Sulla base di questi costi, abbiamo una situazione drammatica nelle carceri, con decine e decine di assassinati, con decine e decine di suicidi, con violenze quotidiane. Il Governo è totalmente assente da qualsiasi punto di riforma che tocchi il Corpo degli agenti di custodia, per riqualificarlo e professionalizzarlo. L'agente di custodia oggi — è qui il nodo delle carceri — entra in servizio dopo tre mesi di tirocinio, in cui gli hanno insegnato soltanto a marciare e a fare il saluto militare, e si trova sbattuto in un mondo in cui impera la violenza sessuale, in cui impera l'aggressione fisica, un mondo che si è retto finora esclusivamente sull'equilibrio tra i grandi poteri criminali, terrorismo da un

lato e criminalità organizzata dall'altro.

Le iniziative che sono state oggi intraprese nei confronti delle carceri tendono a penalizzare proprio una determinata frangia di detenuti (e quello che è accaduto a San Vittore è significativo, sotto questo profilo), quella frangia che ha cercato di sottrarsi allo schiacciamento determinato dalle grandi organizzazioni terroristiche da un lato e dalla grande criminalità dall'altro. Questo è un altro dato della politica fallimentare di questo Governo per quanto riguarda le questioni della giustizia.

Basta guardare alla storia di questa amnistia; ha detto il ministro di grazia e giustizia che questa amnistia è stata la più lunga come gestione parlamentare; ma il ministro e i colleghi dovrebbero sapere che questa è l'unica amnistia, che è nata sulla base di un emendamento di un parlamentare, presidente della Commissione giustizia del Senato, e che non sia stata presentata da un ministro.

Questo è un segno delle gravi contraddizioni che vi sono, determinate dal fatto che non esiste una politica giudiziaria, perché soltanto un mese e mezzo dopo la presentazione del disegno di legge al Senato, il presidente della Commissione giustizia ha avuto l'iniziativa di proporre un emendamento: il che vuol dire che il Governo all'inizio non era d'accordo, e non lo era perché mancava un dato di politica giudiziaria.

L'ultima questione di carattere politico, sulla quale voglio far soffermare l'attenzione dei colleghi, è molto negativa. Gran parte delle forze della maggioranza di quest'Assemblea hanno votato contro l'amnistia per i blocchi stradali, cioè contro l'amnistia per le proteste operaie, e hanno votato a favore dell'amnistia per i «piduisti» (*Applausi all'estrema sinistra*). Questo è un fatto gravissimo, onorevoli colleghi! A me non interessano in questa sede le disquisizioni teoriche se il fatto costituisca o meno reato; ci sono dei magistrati che hanno iniziato l'azione penale: gli accertamenti da essi iniziati non potranno più proseguire per effetto di questo voto. Questo è il dato politico che è

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

emerso qui da questa seduta, e questo è un fatto gravissimo.

In questo quadro dovrebbe esprimersi ben altro voto; però ci rendiamo conto che vi sono gruppi di piccolissimi emarginati, i quali, coinvolti dalla spirale della grande o della piccola criminalità, commettono piccoli reati, e sono vittime del sistema di violenza che esiste nelle carceri.

Proprio avendo riferimento a questa situazione, a questa piccola marginale minoranza, la quale verrebbe a beneficiare di questo provvedimento e non ne beneficerebbe se il provvedimento non venisse varato, il gruppo comunista ritiene di astenersi nella votazione complessiva finale.

La nostra politica giudiziaria si basa sulle grandi riforme, sulle riforme del processo penale, su tutte le altre cose che sono state presentate, sulle quali stiamo lavorando. È lì che attendiamo tutti quanti i colleghi per misurarci in maniera costruttiva su una riforma reale ed effettiva, e non su uno strumento di questo genere, che perderà ogni effetto se nell'arco di pochi mesi non interverranno riforme relative all'ordinamento della giustizia nel suo complesso. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino.

TRANTINO. Certo che per un deputato di opposizione, per un gruppo di opposizione, sfidare l'arroganza del Governo, il quale dopo aver dichiarato — ed è questo il malinconico — fondati e seri gli emendamenti, aveva però imposto il *Diktat* temporale, sicché questo provvedimento doveva essere votato con l'«orologio alla mano», oggi, senza possibilità di riesame del Senato, e constatare che un suo emendamento, sorprendendo i colleghi (chi alla *buvette*, chi pensando ad altro, chi per libera determinazione), viene approvato — costringendo a rinviare il provvedimento per migliori aggiustamenti al Senato — è una soddisfazione deontologica,

che serve per lo meno a creare motivi di stimolo.

Noi non siamo per il voto favorevole, perché siamo convinti che sia stato sconvolto il sistema penale. Ed è questa una scienza progressiva e permanente che si verifica nel nostro paese e, per quel che ci riguarda, negli affari di giustizia.

Abbiamo licenziato qualche giorno fa il progetto di legge relativo alla depenalizzazione, ma essa si è tinta di giallo perché soltanto ieri è arrivata ai magistrati, e non si sa perché, nella *Gazzetta ufficiale* del 30 novembre. Improvvisamente ci si accorge che le strutture giudiziarie e burocratiche non sono assolutamente attrezzate per smaltire l'ingente lavoro e tutti gli adempimenti che derivano dall'applicazione della depenalizzazione.

Poi, guardando dentro le carceri, ci si accorge che talune persone sono morte ammazzate, che vi sono i *clan* dei violenti, che il clima è assolutamente irrespirabile, ed ecco allora il cortisone del momento, l'amnistia e l'indulto.

Nello stesso tempo al Senato giace, dal momento che la Camera l'ha votato, un progetto di legge rivolto ad ampliare la competenza del pretore, che quindi, così, viene sgravato da un lato e caricato dall'altro, quindi con un sistema di «docce scozzesi». Questo provvedimento di amnistia nasce senza che siano stati consultati le facoltà giuridiche, gli ordini forensi, le corti di merito, la Corte di cassazione; nasce, cioè, per una strana volontà politica, che è quella di lanciare demagogicamente un'offa, di lanciare un osso per il cane, di acquietare la platea, sapendo che le tensioni sorgeranno proprio dall'applicazione dello stesso, in quanto i segnali non raggiungono i destinatari, ma raggiungono i soliti stracci che volano, e che per questo pericolosi non erano.

E ritorneranno quelli che escono perché, statistiche a parte, è la società della disoccupazione che li emargina e li respinge; ritorneranno perché tutte quelle iniziative che erano volte al recupero ed alla risocializzazione del condannato sono completamente paralizzate. Non vi è

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

lavoro neppure per chi ha la fedina penale pulita, immaginate come possa essere ospitabile, secondo una destinazione molto alchimistica e, nello stesso tempo, molto ottimistica, il condannato che doveva essere destinato al recupero e quindi ad avere possibilità di lavoro. Ritornano perché le sirene di sempre li attrarranno, e quindi questo provvedimento avrà soltanto lo spazio temporale dell'aspirina; dopo, il fenomeno criminoso riprenderà con maggior virulenza.

Si deve aggiungere che è stato compiuto un lavoro a vuoto per tre anni, perché le preture hanno lavorato per tre anni per veder poi tutto vanificato, con un coefficiente criminogeno per il futuro, perché a questo è servito il lavoro di queste inutili preture. Non si può non constatare la pigrizia del legislatore e dell'esecutivo nell'affrontare il problema carcerario e, nel caso di specie, la tipica pigrizia dell'Esecutivo. Ci lamentiamo che accada tutto quello che accade nelle carceri, come se non vi fosse un disegno sottile di rinunce, di abdicazione, di complicità, di un'eversione involta a creare il peggio, al fine di trovare il meglio persino in questi ridicoli pannicelli caldi, com'è l'amnistia di oggi.

Né per favore si dica che il provvedimento comporta uno sgravio di lavoro, in quanto esso non opera automaticamente, dal momento che la non rinunciabilità dell'amnistia comporta un'istruttoria della stessa, quando non proprio la chiamata in giudizio. Esso, per di più arriva in cancellerie già congestionate per la depenalizzazione. Che cosa è allora codesto provvedimento? A nostro modo di vedere ha ragione l'illustre giurista che qualche giorno fa ebbe a scrivere che è come la svalutazione, cioè un sollievo momentaneo; perché poi si andrà peggio di prima. A questo punto ci chiediamo quanti siano in questo paese gli strateghi del peggio; tra tanti censimenti, è possibile stabilire anche questo?

Per queste considerazioni, solo per una speranza umana e cristiana nel recupero di qualcuno, ci asterremo dalla votazione del provvedimento. Per altri, se si dovesse

considerare il provvedimento dal punto di vista della tecnica legislativa, come bontà e tessuto d'ordine tecnico, dovremmo assolutamente essere contrari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Cataldo. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, il gruppo radicale si asterrà dalla votazione di questo provvedimento. Credo che la discussione generale e poi gli interventi sugli emendamenti abbiano dato ragione alle denunce che dal gruppo radicale sono partite, sia contro il principio che è stato attuato dal Governo e dalla maggioranza, sia contro l'applicazione pratica di tale principio. Ritengo sia una mistificazione e certamente una falsificazione la speranza che il provvedimento che stiamo per votare rientri nel quadro più generale della riforma della giustizia. Non è assolutamente vero.

La riforma della giustizia — così come abbiamo detto e come è stato detto — deve seguire strade diverse, deve seguire strade che sono state indicate dalle nostre iniziative e da quelle di altri gruppi: le strade indicate dalle proposte di legge, e deve incidere su una nuova fisionomia del processo penale, su nuove regole del processo penale, su una diversa interpretazione dei rapporti tra il cittadino e lo Stato, tra il cittadino e la giustizia, che in questo momento non ancora si vedono e che sono ancora alla affermazione di buona volontà, — tali sono a questo livello — da parte del Governo e della maggioranza.

La riforma della giustizia non vuole dire amnistia, vuol dire condizioni di vita vivibile nelle carceri per i detenuti e per gli agenti di custodia, vuole dire, nella celebrazione dei processi, attenzione al rispetto del diritto di ciascun cittadino e della società ad avere processi celeri. Questo vuole dire riforma della giustizia! Invece ci troviamo di fronte, tristemente, soltanto ad un provvedimento di amnistia.

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Noi non possiamo però, signor Presidente, in questo momento obliterare la constatazione, che per noi è motivo di grande soddisfazione che i tentativi di miglioramento che il gruppo radicale ha compiuto nei confronti di questo testo di legge in buona parte hanno prodotto il loro effetto positivo; e questi tentativi di miglioramento sono stati in parte accolti dalla maggioranza di questa Assemblea, in parte valutati per quello che essi erano, sia pure se non accolti con scarsa maggioranza. Ed anche, signor Presidente, nella interpretazione della esigenza di una società, la quale chiede che si guardi al problema della giustizia come ad un fatto reale e quotidiano, il quale impone che i nostri codici, i nostri istituti di diritto sostanziale e di diritto processuale al più presto siano rivisti, aggiornati, vadano resi agibili per una società degli anni '80, nella considerazione che sulla base di questi istituti molto probabilmente esistono delle situazioni gravi, disperate nelle nostre carceri, di detenuti che probabilmente tali sono soltanto in relazione a giudizi espressi sulla base di leggi che noi ancora non siamo in grado di modificare, rammentando, infine, il principio fondamentale espresso dalla nostra Carta costituzionale, troppe volte dimenticato da giudici e legislatori, signor Presidente, in relazione alla funzione della pena che deve essere quella di emenda del condannato principalmente, non quella puramente, assurdamente, scioccamente retributiva, noi ci asteniamo dal voto su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmino. Ne ha facoltà.

CARPINO. Signor Presidente, certamente lungi dal considerare il disegno di legge che stiamo per votare come una risposta ai problemi e ai mali della giustizia nel nostro paese e lungi dal considerarlo come un piano organico della politica carceraria, noi voteremo a favore dello stesso, augurandoci anche che non vi siano ulteriori intralci per una sua ra-

vida approvazione e che esso possa essere definitivamente varato prima delle imminenti feste natalizie.

È stato questo il motivo per cui abbiamo ritirato gli emendamenti che avevamo presentato in Commissione giustizia. Abbiamo guardato alla economicità del tempo e soprattutto alle attese della popolazione carceraria e degli stessi agenti di custodia che certamente sono interessati al provvedimento per l'alleggerimento che da esso potrà derivare alle condizioni di vita nelle carceri.

Questo provvedimento probabilmente lascia molti con la bocca amara. Si poteva fare certamente di più e meglio, se non vi fosse stato l'incalzare dell'urgenza e la situazione drammatica determinatasi nelle carceri del nostro paese, ma nel complesso dobbiamo considerare questo provvedimento come positivo. Come socialisti abbiamo sottolineato la positività di questo provvedimento come inizio di un discorso che da circa un anno e per la prima volta si sta portando avanti in modo organico nella Commissione giustizia della Camera. È da circa un anno, infatti, che nella Commissione giustizia si stanno recuperando vecchie proposte di legge e vecchi disegni di legge per definire nell'ambito di una politica organica della giustizia un piano che non fu possibile affrontare e varare neanche nel periodo di più larghe maggioranze governative.

Questo provvedimento rappresenta certamente, ripeto, una risposta parziale, ma può alleggerire la situazione delle carceri e dare un po' di respiro agli agenti di custodia; può inoltre, essere inteso come ulteriore sprone a proseguire sulla strada che sta percorrendo la Commissione giustizia.

A questo proposito ed in questa sede desidero ricordare che è in questo segno che la Commissione giustizia ha approvato recentemente il provvedimento di depenalizzazione, che è ormai legge dello Stato ha varato o sta per varare il «tribunale delle libertà» e sta affrontando una serie di provvedimenti che riordinano l'attività dei magistrati, sistemano i con-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

sigli giudiziari ed afferiscono comunque ad una più ampia politica della giustizia nel nostro paese. Ancora di recente la Camera ha rinviato in Commissione giustizia la riforma del Corpo degli agenti di custodia, che è un altro dei punti fondamentali ai fini di una svolta nella politica giudiziaria e carceraria del nostro paese.

Nel precisare che è in questo senso e in questa prospettiva che il gruppo socialista voterà a favore di questo provvedimento mi sia consentito precisare che abbiamo votato contro l'emendamento proposto dal gruppo comunista per quanto riguarda l'articolo 212 del testo unico di pubblica sicurezza, non per difendere chicchessia, come surrettiziamente si è affermato — la nostra condanna sulla vicenda della Loggia P2 e sugli episodi che da essa sono derivati è netta, precisa e decisa — ma perché l'affermazione contenuta in quell'emendamento stravolge la civiltà giuridica del nostro paese, introducendo una norma incriminatrice penale nel contesto di una normativa amministrativa, così come lo stesso presentatore dell'emendamento ha illustrato in quest'aula. Abbiamo votato contro quell'emendamento perché non intendiamo prestarci ad alcuna forzatura e strumentalizzazione di norme giuridiche.

In conclusione, preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista e ribadisco al tempo stesso il nostro impegno a proseguire nella Commissione giustizia nell'esame e nell'approvazione di quei provvedimenti che possano rappresentare una risposta concreta e positiva ai problemi della giustizia nel nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo socialista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

CASINI. Signor Presidente, a nome del

gruppo della democrazia cristiana preannunzio il nostro voto favorevole su questo provvedimento.

Non sarei intervenuto, se non mi corresse l'obbligo di rispondere all'amico e collega Violante, che ha calibrato tutto il suo intervento sulla reiezione dell'emendamento comunista relativo all'articolo 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ero già intervenuto, in ordine a questo punto, per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento, ma non vorrei che qualcuno di coloro che hanno votato contro questo emendamento si allontanasse dall'aula con il dubbio di non aver votato bene!

Ricordo all'amico Violante — è stato con me in Commissione — che non può avere alcun dubbio sulle ragioni per cui abbiamo votato contro questo emendamento comunista: egli sa che personalmente ho sostenuto l'inutilità e l'inopportunità giuridica di quell'emendamento; sa che nessuna preoccupazione di salvare uomini della loggia P2 poteva sussistere in tale atteggiamento, ma vi era solo la preoccupazione (che si dovrebbe dimostrare ingiusta) di garantire razionalità ed eguaglianza nel diritto. Ho già accennato alle ragioni per cui ritenevamo quell'emendamento non capace di combattere la loggia P2; era semmai capace di favorirla e vorrei ripetere questi argomenti premettendo, amico Violante, che poniamo nel cuore della questione morale anche il rifiuto di ogni strumentalizzazione, anche il rispetto della razionalità del diritto! Schematicamente, abbiamo detto che l'articolo 212 succitato non prevede alcuna ipotesi di reato. Prevedere pertanto, nelle esclusioni dall'amnistia, anche il reato di cui all'articolo 212, significa introdurre un elemento di interpretazione autentica surrettizia, suscettibile di influire sui giudici, attribuendo a noi compiti che non abbiamo ed alternando il regolare rapporto fra i poteri dello Stato: è un fatto di estrema gravità, oltretutto inutile, perché l'eventuale reato sarebbe continuato, andando dunque oltre il termine del 31 agosto 1981. Altrimenti, il reato è collegabile ad una criminalizza-

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

zione che noi facciamo, con questo, nell'amnistia: ma allora, la legge vale sempre per il futuro e non per il passato! Infrangiamo un altro principio-cardine della razionalità del diritto. L'articolo 212 è tanto poco norma penale, che richiama — per farle salve — le sanzioni dell'articolo 209, che prevede, quello sì, una contravvenzione; non lo avrebbe fatto se non avesse voluto dire che a queste sanzioni amministrative si aggiungono quelle penali previste dall'articolo 209, che però riguardano un aspetto particolare.

La Commissione avrebbe potuto emendare l'articolo 209 e non l'articolo 212, ma abbiamo ricordato che la Camera, respingendo un subemendamento Costamagna, ha ritenuto che vi siano sospetti di incostituzionalità circa l'articolo 209, riguardanti anche l'articolo 212, perché, ricordiamolo, esso prevede che coloro che facciano parte di associazioni, in tutto o parzialmente segrete, debbano dichiararlo ai capi degli uffici. L'espressione «in parte» pone qualche dubbio e comunque indica un'estensione che va oltre l'associazione P2.

Anche per non far sì che, attraverso un processo penale, per i meccanismi di sospensione e di invio degli atti all'autorità giudiziaria, si ritardino i doverosi adempimenti di rigore nei confronti di appartenenti alla loggia P2, abbiamo votato contro questo emendamento.

Domani, sui vostri giornali, non potrete lamentare, amici comunisti, che la democrazia cristiana ha votato contro il blocco stradale, e a favore della P2, contro ogni strumentalizzazione, per la razionalità del diritto!

Possiamo sbagliare, ma non potrete dire che tale fosse la nostra intenzione. Vorrei parlare dei dibattiti avvenuti all'interno del nostro schieramento. Qualcuno diceva: perché tanta preoccupazione, per una questione inutile, se alla fine nessuno applicherà questa norma, che riguarda il futuro e non il passato? Nessuna contestazione è avvenuta, prima del 31 agosto; perché dobbiamo opporci? Non ne abbiamo la convenienza politica. Ci siamo chiesti cosa voglia dire «politica» ed ab-

biamo affermato il seguente principio. Politica vuol dire anche rispettare i principi del diritto, anche se può costare in termini di opinione pubblica. Questa è la nostra posizione, sulla quale chiediamo di essere giudicati. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

RIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome dei colleghi della sinistra indipendente preannunzio la nostra astensione dal voto, con molte perplessità e con viva preoccupazione. Proprio ieri il nostro gruppo — come altri, credo — ha ricevuto un documento, redatto dalla giunta esecutiva della sezione di Genova dell'associazione nazionale dei magistrati, nel quale sono contenuti rilievi critici circa il provvedimento che ci accingiamo ad approvare. Per la verità, c'è da mettere in evidenza che, se è vero che esiste un problema di sovraffollamento delle carceri, è certo che l'indulto potrà fornire una risposta soltanto nell'immediato; del resto, al riguardo abbiamo già l'esperienza che ci viene dall'altro provvedimento di clemenza che varammo tre anni fa, e sappiamo bene che con quel provvedimento non riuscimmo a fornire una risposta significativa al grave problema delle carceri. Lo stesso può dirsi anche per quanto concerne l'amnistia; un provvedimento che soltanto nell'immediato può alleggerire il lavoro delle aule giudiziarie. Se i provvedimenti di amnistia vengono portati avanti con una frequenza eccessiva, inevitabilmente si creano speranze, con i conseguenti atteggiamenti dilatori, nelle aule giudiziarie con la speranza che nel futuro venga emanato un nuovo provvedimento di amnistia.

Oltre a questa valutazione di fondo c'è da dire che ciò che maggiormente ci sconcerta è l'atteggiamento assunto in aula con riferimento al voto sugli emendamenti presentati. Cosa si è verificato? Si è verificato che sono stati approvati alcuni emendamenti — come quelli in base ai quali corruttori, malversatori, peculatori

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

potranno godere dell'indulto — mentre non è stato approvato un emendamento, che aveva una diretta corrispondenza con quel punto fondamentale, che oggi riguarda il nostro sistema politico, rappresentato dalla questione morale, che mirava ad escludere dall'amnistia coloro che avevano fatto parte della loggia P2.

Non ripeterò le questioni giuridiche, che sono state poste in evidenza dagli altri colleghi, voglio dire solo una cosa: cioè l'articolo 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza contiene un chiaro precetto e l'articolo 17 dello stesso testo unico fissa una sanzione per tutti i precetti che sono contenuti in quella legge. Credo quindi che vi siano delle valide ragioni per ritenere che l'articolo 212, in relazione alla disposizione dell'articolo 17, contenga una fattispecie criminosa, una forma di reato; mentre con l'atteggiamento che è stato assunto non si dà neppure la possibilità alla magistratura di poter dire una parola chiara in questa materia e cioè circa la sussistenza o meno di una fattispecie criminosa con riferimento all'articolo 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Vi sono quindi motivi sufficienti per esprimere un voto negativo a questo provvedimento. C'è però una realtà carceraria della quale dobbiamo tener conto, c'è una situazione per cui sono state create aspettative, sia con il disegno di legge presentato dal Governo, sia con gli annunci di provvedimento di clemenza che in precedenza erano venuti dai responsabili del Governo.

La verità è che su questa via non si potrà dare una soluzione reale ed effettiva nei confronti del grave problema carcerario. Le vie da seguire sono ben altre: si dovrebbe dare finalmente chiara, piena attuazione alla riforma penitenziaria; si tratta di potenziare l'edilizia carceraria anche al fine di evitare quelle pericolose promiscuità le cui conseguenze sono chiaramente testimoniate dai gravi omicidi, dai gravi fatti di sangue che, soprattutto in quest'ultimo anno, si sono verificati all'interno delle carceri. Si tratta di delimitare al massimo la carcerazione pre-

ventiva, e qui il discorso ineluttabilmente scivola sul giudiziario. C'è da dire che purtroppo, con riferimento alla grave crisi che travaglia l'amministrazione della giustizia da parte del Governo non sono venute chiare proposte e risposte.

La riforma fondamentale che è necessaria perché finalmente si possa dare un colpo di piccone alla grave crisi che travaglia il settore giudiziario, cioè la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, non riesce a vedere la luce; non c'è nessuna volontà da parte del Governo di portare avanti tale importante riforma. Anche per quanto riguarda il codice di procedura penale, signor Presidente, di cui, da tante parti, si parla, devo dire chiaramente, che in seno alla Commissione giustizia, dobbiamo purtroppo constatare la grave assenza del Governo, perché ai lavori che sono stati portati avanti con impegno dal Comitato ristretto non ha partecipato alcun rappresentante del Governo. Questo credo che non sia un chiaro indice di una volontà politica da parte del Governo diretta a portare avanti questa rilevante ed importante riforma.

Come ho già detto noi abbiamo una realtà che pressa — parlo di quella carceraria — per cui nell'immediato siamo costretti a dare una risposta, però vorrei anche ricordare un altro punto: l'onorevole Felisetti, nella sua relazione scritta, ha detto che questa è una legge figlia di nessuno. Per usare una terminologia che è cara ad una certa fumettistica, direi, non è vero che si tratta di una figlia di nessuno: questa legge è figlia della colpa, è figlia delle responsabilità dei Governi che si sono succeduti e che non hanno affrontato a monte i gravi problemi che travagliano sia il settore penitenziario, sia l'amministrazione della giustizia nel suo complesso.

Chiudo questo mio intervento, signor Presidente, mettendo in evidenza che il nostro atteggiamento di astensione è dovuto al fatto che non desideriamo che le colpe del Governo ricadano su quella fascia di devianza e di piccola delinquenza che certamente può trarre beneficio da questo provvedimento, cioè su quelle

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

forme minori di delinquenza per le quali non trova giustificazione il fatto che coloro che di esse si sono resi responsabili debbano permanere in carcere e possibilmente essere anche sottoposti ad atti di violenza, come purtroppo l'esperienza di ogni giorno ci dimostra. (*applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sterpa. Ne ha facoltà.

STERPA. Signor Presidente, colleghi, prendo la parola brevemente solo per confermare quanto ha detto l'onorevole Bozzi in sede di discussione generale, e cioè l'inutilità e anche il danno di un provvedimento come questo che non risolve i problemi della giustizia, non li affronta in quanto — come riconosciuto nella stessa relazione dell'onorevole Felisetti — su 36 mila detenuti ben 24 mila sono in attesa di giudizio, e quindi non verranno toccati da questo provvedimento. Inoltre, è un provvedimento, come è stato detto dallo stesso relatore, figlio di nessuno, perché qui mi pare che nessuno se ne assuma la responsabilità, anche se più o meno tutti lo accettano. Comunque, confermo il «no» del gruppo liberale al provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

CRUCIANELLI. Intervengo molto brevemente. Ci asterremo su questo provvedimento non perché non siamo favorevoli a provvedimenti anche di emergenza su queste questioni, anzi al contrario riteniamo che la situazione sia talmente drammatica dal punto di vista giuridico, politico, sociale e penitenziario che è opportuno mettere a punto quanto prima provvedimenti di emergenza. Il problema è un altro, e cioè che i problemi di emergenza o le questioni possono essere affrontate con l'emergenza solo e soltanto se si presentano come anticipazione ed inizio di risoluzione dei problemi più generali. Abbiamo di fronte una realtà che è

inutile dipingere a lungo, ma che conosciamo bene la realtà delle carceri con il disastro che rappresentano dal punto di vista morale, sociale, umano, dagli omicidi ai suicidi, alla droga.

Conosciamo l'assoluta invivibilità esistente all'interno delle carceri. Conosciamo l'evasione di qualsiasi elementare diritto, che quotidianamente in quell'ambito si realizza. Abbiamo ben presente la realtà degli agenti di custodia, che è anch'essa una realtà disastrosa, come da tutte le parti si riconosce. Abbiamo meccanismi giudiziari perversi, per cui i processi vengono rinviati in continuazione. La carcerazione preventiva diventa ormai la norma, come risposta a quelli che sono dei vuoti nei meccanismi giudiziari.

Rispetto a tutti questi problemi, rispetto a questa realtà assolutamente catastrofica, l'unica risposta che viene avanti è quella dell'amnistia. L'amnistia, appunto, in sé non rappresenterebbe un danno, qualora fosse collegata all'inizio di provvedimenti reali. Ma quello che ben si può intendere fin da oggi, sulla scorta della politica passata e sulla base degli intendimenti attuali del Governo, è che l'amnistia costituirà l'inizio e la fine di un provvedimento di emergenza. Quindi, da questo punto di vista, noi non possiamo che dissociarci dalla logica generale che il Presidente del Consiglio (in qualche modo compartecipe dei destini di questo Governo) e, in particolare, il ministro della giustizia portano avanti. È un provvedimento che lascia intendere, non nella sua essenza, ma nei suoi presupposti, un'evasione dei problemi generali della giustizia.

Voglio soltanto aggiungere un piccolo particolare in relazione all'emendamento Fracchia 2.6 che è stato respinto e che è stato oggetto di dibattito questa mattina.

Ebbene, noi abbiamo sciolto per legge la loggia P2 (*Numerosi deputati affollano l'emiciclo — Richiami del Presidente*). Io continuo comunque, Presidente. Ormai, questo spettacolo è abbastanza consueto, e non costituisce un problema. È una questione di professionalità, di pessima professionalità. Ma bisogna acquisire anche

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

questa. Dicevo che abbiamo sciolto formalmente, con legge, la loggia P2. Ebbene, questo scioglimento, come stiamo verificando quotidianamente sui giornali e nella prassi, è in realtà uno scioglimento soltanto formale.

Sono di ieri, dell'altro ieri le minacce che membri della loggia P2 continuano a fare. Mi riferisco alla lettera di Benedetti, mi riferisco a fatti gravissimi del mondo finanziario. Da questo punto di vista, sono dispiaciuto del fatto che qui dentro non si sia voluto dare un ulteriore segnale che in qualche modo faccia corrispondere i fatti alle parole.

Ha ragione l'onorevole Carpino quando dice che, dal punto di vista formale, ci sono state una serie di dichiarazioni di dissociazione e di condanna della loggia P2. Ma il punto non è costituito dalle parole, bensì dai fatti.

E, dal punto di vista dei fatti, la consuetudine di gran parte dei partiti presenti qui dentro è una consuetudine pessima. Da parte dei diversi partiti abbiamo visto autoassoluzioni e meccanismi perversi. Il fatto che la maggioranza di questa Camera, al di là di quelle che sono le procedure di diritto, abbia rifiutato, di dare un segnale politico in questa direzione sta ancora una volta ad indicare la scissione tra parole e fatti, un'incompatibilità che rende sempre più drammatica e grave la questione morale, discreditando ulteriormente la già scarsa credibilità di queste istituzioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Preti. Ne ha facoltà.

PRETI. Parlerò brevissimamente. Il gruppo socialdemocratico voterà rassegnatamente a favore di questo disegno di legge, ma io sono molto pessimista sugli effetti positivi che esso amnistia potrà dare.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 2980, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 1577 — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto» *(Approvato dal Senato)* (2980):

Presenti	471
Votanti	263
Astenuti	208
Maggioranza	132
Voti favorevoli	238
Voti contrari	25

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Agnelli Susanna
 Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Alessi Alberto Rosario
 Aliverti Gianfranco
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico
 Andò Salvatore
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Armellini Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe
 Augello Giacomo Sebastiano
 Baldelli Pio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bassi Aldo

Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianco Ilario
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Bonferroni Franco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Bova Francesco
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Caccia Paolo Pietro
Caiati Italo Giulio
Caldoro Antonio
Campagnoli Mario
Cappelli Lorenzo
Capria Nicola
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlotto Natale Giuseppe
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carta Gianuario
Casati Francesco
Casini Carlo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Ciannamea Leonardo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Colombo Emilio
Compagna Francesco
Conte Carmelo

Corà Renato
Corder Marino
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Covatta Luigi
Cresco Angelo Gaetano
Cuminetti Sergio
Cusumano Vito

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe Antonio
Darida Clelio
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
De Cosmo Vincenzo
Degan Costante
Dell'Andro Renato
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Mita Luigi Ciriaco
De Poi Alfredo
Drago Antonino
Dutto Mauro

Erminero Enzo

Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Fiandrotti Filippo
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Forlani Arnaldo
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gava Antonio
Giglia Luigi
Gitti Tarcisio

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Gottardo Natale
Grippo Ugo
Gui Luigi
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Lettieri Nicola
Ligato Lodovico
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Maroli Fiorenzo
Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Clemente
Matarrese Antonio
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico

Napoli Vito

Olcese Vittorio
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Padula Pietro
Parlato Antonio
Pavone Vincenzo
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Preti Luigi
Principe Francesco
Pucci Ernesto
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Reina Giuseppe
Rende Pietro
Robaldo Vitale
Rognoni Virginio
Rossi Di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Edoardo
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scarlato Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Servadei Stefano
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sposetti Giuseppe
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tantalo Michele
Tassone Mario
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Tombesi Giorgio
Trotta Nicola

Urso Giacinto

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele

Zaccagnini Benigno
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Abbatangelo Massimo
Ajello Aldo
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Alinovi Abdon
Allegra Paolo
Amarante Giuseppe
Ambrogio Franco Pompeo
Amici Cesare
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese

Baghino Francesco Giulio
Baldassari Roberto
Baldassi Vincenzo
Baracetti Arnaldo
Barbarossa Voza Maria I.
Barca Luciano
Barcellona Pietro
Bartolini Mario Andrea
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Boato Marco
Bocchi Fausto
Boggio Luigi
Boncompagni Livio
Benetti Mattinzoli Piera
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Broccoli Pietro
Brusca Antonino
Buttanzoli Tonellato Paola

Cacciari Massimo
Calaminici Armando
Calonaci Vasco
Cantelmi Giancarlo

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Canullo Leo
Cappelloni Guido
Caradonna Giulio
Caradini Guido
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Castelli Migali Anna Maria
Castoldi Giuseppe
Cecchi Alberto
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Ciai Trivelli Annamaria
Ciuffini Fabio Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Cominato Lucia
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corradi Nadia
Cravedi Mario
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cataldo Francesco Antonio
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco

Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Ferri Franco
Forte Salvatore
Fracchia Bruno
Francese Angela

Furia Giovanni

Gambolato Pietro
Gatti Natalino
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giudice Giovanni
Giura Longo Raffaele
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso M. Teresa
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico

Ianni Guido
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Lanfranchi Cordioli Valentina
La Torre Pio
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini A.
Lodolini Francesca

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Manfredi Giuseppe
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Margheri Andrea
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martorelli Francesco
Masiello Vitilio
Matrone Luigi
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Natta Alessandro
Nespolo Carla Federica
Nonne Giovanni

Occhetto Achille
Olivi Mauro

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

Onorato Pierluigi
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Pavolini Luca
Pecchia Tornati M. Augusta
Pecchio Eugenio
Pellicani Giovanni
Parantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Pinto Domenico
Pirolo Pietro
Pochetti Mario
Politano Franco
Proietti Franco
Pugno Emilio

Quercioli Elio

Raffaelli Edmondo
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Reichlin Alfredo
Rindone Salvatore
Rippa Giuseppe
Rizzo Aldo
Romano Riccardo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe

Salvato Ersilia
Sandomenico Egizio
Santagati Orazio
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Spagnoli Ugo
Staiti Di Cuddia Delle Chiuse

Tagliabue Gianfranco

Tamburini Rolando
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tessari Alessandro
Tessari Giangiacomo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Tebbi Aloardi Ivanne
Trombadori Antonello

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zanini Paolo
Zavagnin Antonio
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Bassetti Piero
Benedikter Johann detto Hans
Cavaliere Stefano
Corti Bruno
Fanti Guido
Fontana Giovanni Angelo
Lattanzio Vito
Minervini Gustavo
Petrucci Amerigo
Rossi Alberto
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Urso Salvatore

La seduta termina alle 12,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI*

AVV. DARIO CASSANELLO

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 17,00.*

VIII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 DICEMBRE 1981

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma